SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 4

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 26 luglio 1994)

INDICE

DUJANY: sull'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità del dottor Cavaliere, dirigente superiore a riposo dell'ispettorato del lavoro (4-00246) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 47

FAVILLA: sulle perdite di crediti e di capitali di imprenditori operanti all'estero (4-00335) (risp. TREMONTI, *ministro delle finanze*) 48

GUERZONI: sul nubifragio abbattutosi a Modena il 18 maggio 1994 (4-00351) (risp. FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 49

LORETO: sull'opportunità di accorpare l'istituto tecnico industriale statale di Castellaneta a quello di Massafra (Taranto) (4-00582) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 50

MAGLIOCCHETTI: sui disagi per gli inquilini dello stabile di proprietà dell'ENPAIA sito in Roma, via Mario Borsa 135 (4-00093) (risp. MASTELLA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 51

MORANDO: sull'aggregazione del liceo-ginnasio «A. Doria» di Novi Ligure (Alessandria) al liceo scientifico «Amaldi» della stessa città (4-00328) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 52

PIERONI: sulla soppressione della presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio (Ascoli Piceno) (4-00498) (risp. D'ONOFRIO, *ministro della pubblica istruzione*) 53

DUJANY. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che al dottor Francesco Cavaliere, dirigente superiore a riposo del ruolo dell'ispettorato del lavoro, con decreto direttoriale del 21 febbraio 1994 è stata respinta l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità presentata in data 21 luglio 1988;

che la certificazione sanitaria costituita dal referto dell'esame coronaroventricolografico del 29 febbraio 1988 riporta la seguente diagnosi: «pregresso infarto miocardico anteriore ad evoluzione aneurismatica ed angina da sforzo e da stress da circa due mesi»;

che la commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Torino nel verbale dell'8 novembre 1989 così scrive: «l'infermità dipende da causa di servizio ed è ascrivibile alla terza categoria - tabella A-max»;

che il dottor Cavaliere percepì la gravità del suo male e delle sue conseguenze solo il 29 febbraio 1988, data in cui per la prima volta apprese di «un'occlusione nel tronco comune e varie stenosi del 75 per cento e del 50 per cento nell'IVA» ricevendo inoltre la raccomandazione di «astenersi dagli sforzi e dalle attività note al paziente per scatenare l'angina»,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga che sia opportuno annullare il decreto direttoriale del 21 febbraio 1994 e, conseguentemente, che sia accolta l'istanza del 21 luglio 1988, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta. (4-00246)

(26 maggio 1994)

RISPOSTA. - In data 21 marzo 1994 il dottor Francesco Cavaliere, dirigente superiore a riposo del ruolo dell'ispettorato del lavoro, ha presentato ricorso gerarchico per l'annullamento del decreto direttoriale 21 febbraio 1994 con cui era stata respinta la domanda di riconoscimento dell'infermità «cardiopatia ischemica da pregresso infarto miocardico» per causa di servizio.

Il ricorso è stato respinto con decreto del 24 maggio 1994 in quanto la malattia cardiaca è da ritenersi legata a predisposizione costituzionale del soggetto e favorita da fattori di rischio individuali.

La commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Torino ha, inoltre, rilevato che l'istanza è stata inoltrata oltre il termine di 6 mesi previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957.

Questo ritardo non avrebbe in ogni caso consentito il riconoscimento della causa di servizio che dava titolo ai benefici indicati nell'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957 (equo indennizzo e rimborso spese di cura).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(16 luglio 1994)

FAVILLA. - *Al Ministro delle finanze.* - Per conoscere se il Ministro voglia considerare con la dovuta attenzione e con piena equità il caso degli imprenditori che, operando con l'estero, abbiano incontrato effettive e ben determinate perdite di crediti e di capitali investiti e che oggi richiedono di poter dedurre le perdite subite nelle proprie dichiarazioni dei redditi. La presente interrogazione trae origine dal caso di un calzaturificio italiano che vanta considerevoli crediti nei confronti di un calzaturificio ex jugoslavo, con sede e stabilimento in Bosnia, del quale detiene altresì una partecipazione di controllo; i crediti si sono accumulati fino al 1992 per la fornitura di materie prime e semilavorati, che venivano assemblati in loco e venduti sul mercato locale. I noti eventi bellici hanno reso impossibile la riscossione dei crediti e hanno di fatto azzerato la partecipazione.

Si chiede pertanto di sapere:

se, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico n. 917 del 1986, l'oggettivo stato di forza maggiore e, quindi, l'impossibilità di riscuotere siano in sé sufficienti per dotare dei requisiti di certezza e precisione la stessa;

se la svalutazione della partecipazione, che purtroppo più che durevole è definitiva, oltre che in sede civile, non abbia rilevanza anche in quella fiscale;

se, per evitare che i nostri imprenditori, che rischiano all'estero, siano ulteriormente penalizzati, il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire una urgente risposta per mettere in grado i contribuenti interessati di adempiere agli obblighi fiscali in condizioni di certezza.

(4-00335)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - L'onorevole interrogante, con riferimento al caso di un imprenditore italiano, titolare di una industria calzaturiera, che vanta ingenti crediti per forniture di materie prime e semilavorati, nonchè una partecipazione di controllo, nei confronti di una analoga industria avente sede e stabilimento di produzione in Bosnia la quale, a seguito dei noti eventi bellici, non risulta più in grado di onorare i debiti assunti, ha chiesto di conoscere se, «l'oggettivo stato di forza maggiore e, quindi, l'impossibilità di riscuotere», integrino i requisiti di certezza e precisione necessari per poter dedurre le perdite su crediti, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

A tale riguardo, va precisato che, nel sistema previgente al predetto testo unico delle imposte sui redditi, la rilevanza delle perdite sui crediti era riconosciuta solo in presenza di fatti definitivi, mentre, attualmente, il terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che le predette perdite possano essere dedotte «se risultano da elementi certi e precisi».

In ordine al significato da attribuire alla locuzione «elementi certi e precisi», si deve ritenere che, senz'altro, non può farsi ricorso al concetto di «definitività» della perdita, valevole nel regime antecedente l'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi. D'altro canto, neppure può essere rimesso all'esclusivo e insindacabile apprezzamento

dell'imprenditore lo stabilire se sussistano quegli elementi che qualificano il credito come attualmente perduto e non più soltanto come inesigibile.

Invero, pur non potendo escludere l'implicazione di elementi valutativi del contribuente, sia la certezza circa l'esistenza della perdita che la sua oggettiva determinabilità quanto all'ammontare devono, necessariamente, discendere da una situazione di fatto, riscontrabile oggettivamente e suffragata da atti e documenti ufficiali, che facciano ritenere attuale la perdita stessa.

Tanto premesso, relativamente alla situazione di dissesto civile, politico ed economico, determinatasi in dipendenza dei ben noti eventi bellici nei paesi della ex Jugoslavia, con particolare riferimento alla Bosnia, si può ritenere che questa possa costituire una situazione di fatto tale da determinare non solo l'inesigibilità dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti di operatori commerciali aventi sede legale in Bosnia, ma addirittura la perdita degli stessi crediti.

Nel caso in esame, dunque, non appare indispensabile il possesso, da parte dell'impresa creditrice, di una dichiarazione che attesti la insolvibilità del debitore straniero, la quale, in conformità con quanto chiarito con circolare n. 131 del 13 luglio 1978 (della ex Direzione generale delle imposte dirette), costituisce documentazione probante ai fini del riconoscimento della insolvenza medesima.

Naturalmente, il contribuente dovrà pur sempre dimostrare l'esistenza, nel caso concreto, del proprio credito, nonchè di quegli elementi in base ai quali si possa dedurre l'attualità della perdita del credito e non solo la sua inesigibilità. Detti elementi, a titolo di esempio, possono essere rappresentati dalla distruzione o dallo smantellamento della fabbrica appartenente al debitore oppure dalla riconversione della stessa per fini bellici.

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

(15 luglio 1994)

GUERZONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il giorno 18 maggio 1994 su un ampio territorio dell'area urbana di Modena (quartiere Sacca - circoscrizione n. 6 Crocetta) si è abbattuto un fortunale di eccezionale gravità e che l'intensa pioggia e le violente raffiche di vento hanno causato ingenti danni a numerose abitazioni private, a edifici ed impianti pubblici (scuole, mercato del bestiame, eccetera), ad auto private e a piante ad alto fusto di valore naturale e ambientale significativi;

posto che a seguito della situazione di emergenza determinatasi si è dovuto procedere all'abbandono di numerose abitazioni e di altri edifici e al ripristino della viabilità e dei pubblici servizi con gravosi interventi delle locali strutture della protezione civile e dei vigili urbani, dei servizi tecnologici e delle aziende municipali e del loro personale;

considerato che il quartiere, gravemente danneggiato dal fortunale, posto a nord della città di Modena è già gravato da forti disagi ambientali e di traffico,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di inserire, come richiesto, a quanto risulta, dallo stesso Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, il comune di Modena tra quelli beneficiari del decreto-legge n. 223 del 31 marzo 1994, recentemente reiterato e presentato alla Camera dei deputati, al fine di consentire le necessarie e legittime provvidenze volte al ripristino dei danni subiti dal patrimonio urbano e abitativo pubblico e privato.

(4-00351)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dei rapporti con il Parlamento, si risponde alla interrogazione indicata in oggetto.

L'ondata di maltempo abbattutasi il giorno 18 maggio 1994 sul territorio di Modena, sebbene di particolare intensità e violenza, non ha richiesto l'impiego dei poteri e mezzi straordinari previsti per le fattispecie stabilite dall'articolo 2, lettera *c)*, della legge n. 225 del 1992, che determinano la competenza specifica e diretta di questo Dipartimento.

Pertanto, per il ristoro dei danni subìti dai settori agricolo ed industriale dovranno attivarsi le procedure di cui alle leggi 14 febbraio 1992, n. 185, e 13 febbraio 1952, n. 50. Competenti in materia sono, quindi, rispettivamente il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda, invece, i danni subìti dal patrimonio edilizio pubblico e privato, questo Dipartimento ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la possibilità di inserire anche il comune di Modena tra i beneficiari delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 328 del 30 maggio 1994, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
FUMAGALLI CARULLI

(22 luglio 1994)

LORETO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che sono in corso le procedure per la razionalizzazione della rete scolastica;

che attualmente la scuola coordinata dell'istituto tecnico industriale statale di Castellaneta (Taranto) dipende dall'istituto tecnico industriale statale di Martina Franca, che dista circa 55 chilometri, nonostante ad appena 18 chilometri da Castellaneta ci sia l'istituto tecnico industriale statale di Massafra,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno per evidenti motivi di minore distanza e quindi di rapidità di collegamenti accorpare l'istituto tecnico industriale statale di Castellaneta all'istituto tecnico industriale statale di Massafra.

(4-00582)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, questo Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione scolastica della sezione staccata dell'istituto tecnico industriale statale di Castellaneta, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1994-95, ha disposto il cambio di aggregazione della sezione in parola dall'istituto tecnico industriale «Maiorana» di Martina Franca all'istituto tecnico industriale «Amaldi» di Massafra.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'Ente di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) è proprietario, fra l'altro, di uno stabile sito a Roma, in via Mario Borsa 135;

che in detto stabile, composto di ben otto piani rispetto a quello di calpestio, l'unico ascensore esistente è fuori servizio da oltre due mesi e che non si riescono a comprendere le ragioni di tale mancato funzionamento;

che sono facilmente intuibili gli enormi disagi per gli inquilini dei piani alti dello stabile (fra cui taluni disabili e numerose persone anziane) e che l'ENPAIA non sa offrire alle legittime proteste degli utenti risposte, specie in ordine al tempo in cui tale disservizio verrà a cessare,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda assumere in ordine a quanto sopra riferito e se non si ritenga di dover autorevolmente intervenire perchè questo intollerabile stato di cose venga immediatamente fatto cessare con gli opportuni interventi tecnici, eventualmente e per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, anche di carattere sostitutivo.

(4-00093)

(12 maggio 1994)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto l'Ente di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) ha fatto presente quanto segue.

Lo stabile sito in Roma in via Borsa 159, di proprietà dell'ente suddetto, si avvale di quattro impianti elevatori, dei quali due sono stati fermati dalla ditta manutentrice in relazione agli esiti di una verifica tecnica posta in essere per evitare incidenti analoghi a quelli verificatisi in impianti dalle stesse caratteristiche per anno di fabbricazione e tipologia di progettazione, al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

In data 25 maggio 1994 i lavori di costruzione, sostituzione e montaggio delle macchine di trazione sono stati ultimati e gli ascensori messi in funzione il successivo 28 maggio all'ottenimento del prescritto nulla osta dell'unità sanitaria locale, la cui visita ispettiva era stata tempestivamente attivata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

(16 luglio 1994)

MORANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica *ex* ordinanza ministeriale n. 21, protocollo n. 2255/1° gr. del 25 gennaio 1994 prevede l'aggregazione del liceo-ginnasio «A. Doria» di Novi Ligure (Alessandria) al liceo scientifico «Amaldi» della stessa città;

che tale aggregazione - per quanto formalmente ineccepibile, poichè il liceo «A. Doria» non raggiunge il minimo di dodici classi previsto dalla legge - determinerebbe la perdita di identità e di autonomia della più antica e prestigiosa istituzione culturale della città (le sue origini risalgono alle scuole di latinità istituite a Novi Ligure nel 1470 e presenti definitivamente dal 1535, il liceo-ginnasio venne istituito come tale nel 1861, primo anno del Regno d'Italia, e il nome «A. Doria» gli venne conferito nel 1869);

che il bacino di utenza potenziale del liceo è costituito da una popolazione di circa 100.000 abitanti, tale da far ragionevolmente ritenere che con l'elevamento dell'obbligo scolastico il liceo «A. Doria» possa rapidamente tornare ad avere le dodici classi sufficienti per conservare la propria autonomia;

che avverso all'aggregazione si è sviluppato nei giorni scorsi un vasto movimento d'opinione nella citta di Novi Ligure e nei comuni vicini, che ha coinvolto gli alunni attuali, ex alunni, le amministrazioni civiche e diverse istituzioni culturali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, utilizzando quanto previsto dalla norma per la tutela di istituzioni scolastiche particolarmente prestigiose, per impedire l'accorpamento del liceo-ginnasio «A. Doria», preservando la sua identità e la sua autonomia.

(4-00328)

(3 giugno 1994)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il provvedimento di trasformazione del liceo classico «Doria» di Novi Ligure in sezione staccata del liceo scientifico «Amaldi» del medesimo comune, proposto dal competente provveditore agli studi di Alessandria ed adottato da questo Ministero in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1994-95, si è reso necessario in quanto l'istituto ha funzionato nel corrente anno scolastico con 11 classi, di molto inferiore ai parametri minimi (25 classi)

previsti dalla vigente normativa per il funzionamento autonomo di tale tipo di scuole.

Peraltro, in merito all'aggregazione del liceo con altro istituto facente parte dello stesso ordine di scuole, aveva espresso il suo parere favorevole il consiglio scolastico provinciale nel quale, com'è noto, sono rappresentate tutte le componenti scolastiche.

Si desidera, infine, precisare che il provvedimento in parola non crea alcun disagio agli allievi poichè i medesimi continueranno a frequentare nella medesima sede e con i medesimi docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in seguito all'ordinanza ministeriale n. 21 del 25 gennaio 1994 il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno, nel formulare la proposta di razionalizzazione scolastica provinciale, relativamente alle scuole di ordine classico, scientifico e magistrale, prospettava la «soppressione della presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio, le cui 13 classi verrebbero gestite dal liceo classico statale di Fermo per un totale di 35 classi»;

che la presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio ha come titolare un preside di ruolo, in regolare servizio;

che il suindicato liceo è al centro di un bacino di utenza interdistrettuale, comprendente cioè il territorio della media valle del Tenna, appartenente al distretto scolastico di Fermo, e il territorio dell'Alto Tenna, appartenente al distretto scolastico di Amandola, che è sprovvisto di liceo scientifico;

che il suddetto istituto è il punto di riferimento necessario per una omogenea distribuzione del servizio scolastico su tutto il territorio provinciale, altrimenti sempre più concentrato lungo la fascia litoranea e l'immediato entroterra collinare con due soli assi portanti, Ascoli-San Benedetto del Tronto e Fermo-Porto San Giorgio;

che il mantenimento e la valorizzazione delle scuole di Ripatransone, Montalto Marche, Sant'Elpidio a Mare, Montegiorgio, Amandola impedirebbero lo sfasamento di quella che ancora è una distribuzione equa e omogenea del servizio scolastico;

che il liceo scientifico di Montegiorgio eroga un servizio per una vasta zona di 21 comuni e di oltre 35.000 abitanti, con caratteristiche sociali, economiche e culturali omogenee, e contribuisce ad arrestare l'impoverimento culturale, umano e sociale della zona, in atto da qualche decennio;

che il liceo ha potenziato le sue strutture didattiche con la sperimentazione del piano nazionale di informatica e ha avanzato regolare richiesta per l'istituzione di un corso di sperimentazione di indirizzo linguistico e di un corso di indirizzo sperimentale secondo il «progetto Brocca»;

che, per i motivi indicati in premessa, l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato la costruzione di un nuovo edificio scolastico per il liceo scientifico di Montegiorgio, per il quale è stato ottenuto il finanziamento, e l'*iter* amministrativo è alla fase finale;

che la proposta di sopprimere la presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio vede contrarie tutte le istituzioni competenti (comuni, consiglio scolastico distrettuale, giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale), in particolare per il timore che con l'autonomia presidenziale venga meno l'autonomia direzionale e gestionale, il che rischia di provocare un celere impoverimento della programmazione educativa e didattica e della vitalità dell'istituto, fino alla sua possibile soppressione;

che con l'accorpamento al liceo ginnasio statale di Fermo, inoltre, la presidenza dovrebbe gestire una pluralità di indirizzi e sperimentazioni, con presumibili gravi difficoltà e danni sia per il liceo ginnasio di Fermo sia per il liceo scientifico di Montegiorgio;

che la regione Marche, con delibera n. 168 del 22 aprile 1994, ha recepito il Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5 B (regolamento CEE n. 2081/93), la cui *ratio* si individua nella necessità di riequilibrare il tessuto demografico e sociale della regione, in particolare di frenare la continua perdita di popolazione e l'abbandono del patrimonio civile e infrastrutturale nei paesi dell'area montana e collinare;

che l'intervento di cosiddetta «razionalizzazione» prospettato dal provveditorato agli studi di Ascoli Piceno va in senso opposto, favorendo nei fatti se non nelle intenzioni un costante depauperamento delle risorse sociali e umane dei paesi dell'entroterra,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire perchè il provveditorato agli studi di Ascoli Piceno riformuli la proposta di razionalizzazione scolastica provinciale, evitando la soppressione della presidenza del liceo scientifico di Montegiorgio.

(4-00498)

(22 giugno 1994)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1994-95, non è stato adottato alcun provvedimento per il liceo scientifico di Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

(19 luglio 1994)